



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 30/06/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2015, n. 1196

Comune di Taranto (TA). Variante P.R.G. - P.P. n. 1 Ta/Nord per la realizzazione di una "Multisala" e di un "Centro Sportivo" al Quartiere Paolo VI di Taranto proposta dalla soc. CO.RE.T. s.r.l. D.C.C. n. 46 del 10-09-2012 Adozione. D.C.C. n. 142 del 26-11-2014 Esame Osservazioni. Approvazione con prescrizioni e modifiche.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“””””Il Comune di Taranto (TA), dotato di P.R.G. approvato D.G.R. n. 412 del 20-03-1978, con Delibera di Consiglio Comunale ha adottato una variante urbanistica per la ritipizzazione di alcuni lotti di proprietà della società CO.RE.T. s.r.l., siti al Quartiere Paolo VI di Taranto.

Elenco degli atti trasmessi con prot. n. 16284 del 30-01-2015, acquisiti in data 27-02-2015 con prot. 1775:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 10/09/2012 di adozione della variante;
- Delibera Consiglio Comunale n. 142 del 26-11-2014 di Controdeduzioni alle osservazioni;
- copia dell'avviso pubblicato sul "Nuovo Quotidiano di Puglia", sul "Corriere del giorno" e su "Taranto sera", datati 13 ottobre 2012;
- manifesto dell'avviso di Variante al PRG come affisso nel territorio comunale;
- Avviso di variante al PRG affisso all'Albo Pretorio Comunale;
- Osservazione presentata dalla Società Ediltur s.r.l. in data 10-12-2012;
- Certificazione di avvenuta affissione;
- Relazione "Controdeduzioni alla osservazione presentata";
- Nota del Servizio Cultura e Spettacolo, Regione Puglia, Nucleo Tecnico regionale ai sensi della L.R. n. 8/2008, prot. n. 2391 del 24-06-2014;
- Determinazione del Dirigente Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS n. 296 del 08-10-2014, BURP n. 155 del 06-11-2014;
- Richiesta Parere Sismico ex art. 89 D.P.R. n. 380/2001 inviata dal Comune di Taranto, con prot. n. 171206 del 19-11-2014, all'Ufficio Sismico del Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico, Regione Puglia;
- "Allegato A" - Ediltur S.r.l. ed altri c/Comune di Taranto - Ricorso al TAR Puglia - Sez. Lecce;
- "Allegato B" - Variante urbanistica al P.P. Ta/Nord con proposta progettuale di costruzione di una multisala e realizzazione di un fabbricato destinato a palestra". Richiesta di parere ex L.R. n 8/2008;
- "Allegato C" - Nota prot. 116387 del 10-08-2012, con la quale la Direzione "Affari Legali - Avvocatura" del Comune di Taranto sottoponeva la questione in oggetto alla Commissione Assetto del Territorio evidenziando gli aspetti giuridici in ordine al ricorso della Ediltur S.r.l. (nel merito per violazione dell'art.

38, quinto comma, D.Lgs n. 267/2000);

- “Allegato 1” - Relazione Tecnica Istruttoria del Comune di Taranto, Direzione Urbanistica - Edilità;
- “Allegato 2” - Relazione Tecnica, a firma del progettista;
- “Allegato 3” - Tav. 01. Stralci planimetrici - Calcoli volumetrici - Scheda urbanistica;
- “Allegato 4” - Tav. 02. Sistemazione Terreno e particolari costruttivi.

La Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 10/09/2012, dalla documentazione in atti, risulta essere stata pubblicata nei termini di legge e per la stessa, altresì, risulta prodotta una sola osservazione.

CONTENUTI DELLA VARIANTE

Il provvedimento comunale scaturisce da una più complessiva proposta progettuale di sistemazione di un'area ubicata nel Quartiere Paolo VI, di proprietà della Società CO.RE.T S.r.l., avente una superficie complessiva (calcolata cartograficamente) pari a mq. 48.883, riportata in catasto al fg. 206, p.lle n. 38, 153 (parte), 170 (parte), 482, 484, 485, 487, 497, 499 e “costituisce variante parziale al Piano Particolareggiato n. 1 TA-Nord” nonché alle previsioni di P.R.G.

In via generale la proposta progettuale, così come illustrata, risulta finalizzata all'insediamento di una “Multisala” (per 2.358 spettatori) e di un “Centro Sportivo” costituito da una palestra, fitness, Club House, Circolo, e non riguarda la superficie destinata a “Zona A11-Aree per l'istruzione” (pari a mq 1.758).

La variante urbanistica connessa alla citata proposta progettuale prevede:

in relazione alla “Multisala”

1. il cambio di destinazione della “Zona A10- Parchi giochi e sport” a “Zona B1-Zone per attrezzature di interesse collettivo”, più precisamente “Zona B1.2- Culturale (ART. 28)” per una superficie pari a mq 9.367;
2. il cambio di destinazione della “Zona B2-Servizi d'interesse pubblico” (ART. 29) a “Zona B1-Zone per attrezzature di interesse collettivo”, più precisamente “Zona B1.2-Culturale (ART. 28)”, per una superficie pari a mq 10.469;

in relazione al “Centro Sportivo”

3. la possibilità di realizzare le attrezzature della “Zona A10 -Parchi giochi e sport” da parte dei privati, per una superficie pari a mq 18.344;

il tutto oltre alla conferma del disegno della viabilità di Piano che interessa una superficie pari a mq 8.945;

Nella relazione istruttoria comunale viene precisato che quanto proposto dal Comune di Taranto costituisce un cambio di destinazione d'uso da una “categoria” di Standard ad un'altra, in particolare per quanto riguarda l'area di 9.367 mq (Zona A10) per la quale si propone la nuova destinazione a “Zona B1.2”, rimanendo l'area di 10.469 mq nell'ambito della stessa “categoria” (art. 3, lett. b del D.M. n. 1444/1968) e che quindi “si configura come semplice compensazione di standard”. (da Relazione Istruttoria comunale paragrafo 2.7).

La relazione comunale, altresì, opera una verifica della tenuta del Piano in relazione alla dotazione di aree a standard ed in particolare emerge che:

- il Piano Particolareggiato Taranto-Nord, di cui l'area in oggetto forma parte, è stato adottato con D.C.C. n. 602 del 19-04-1980, ed è stato oggetto di numerose varianti, tutte conformi a quanto previsto dal P.R.G., di cui l'ultima dovuta alla costituzione del Comune di Statte. Quest'ultima variante ha ridotto complessivamente il numero di abitanti previsti per l'intera area coinvolta da 12.305 a 11.084. E' da evidenziare che la variante in questione ha coinvolto solo l'Area Nord del P.P. e non l'Area Sud, che coinvolge l'area oggi proposta in variante. Il P.P., oggi scaduto, riconferma in toto la destinazione

urbanistica delle aree proposte come Standard urbanistico.

- la dotazione di aree a standard è operata per le sole "Zone A10" in variante, non ritenendo la stessa necessaria per le aree che da "Zone B2" si propongono come "Zone B1.2", in quanto tra le stesse deve intendersi verificata "una compensazione nell'ambito della stessa categoria di standards del menzionato art. 3 lett.b del D.I.M n. 1444/1968" (pag. 8). In particolare il cambio di destinazione da "Zona A10" a "Zona B1.2", risulta verificato in quanto le "Aree a Verde", previste dal PRG e confermate dal PP, risultano "sovradimensionate rispetto alle quantità minime previste per legge", e che "la modesta sottrazione di standard a Parchi, giochi e sports, per una consistenza di soli mq. 9.367 non incide minimamente sulla tenuta del P.R.G." (pag.11).

ISTRUTTORIA REGIONALE

In via preliminare si evidenzia che le modalità di attuazione del P.P. Taranto-Nord non hanno comportato la disponibilità pubblica delle aree destinate a standard che rimangono, così come si evince dalla stessa proposta progettuale, di proprietà privata.

Circa la proposta progettuale relativa alla "multisala" si rileva che con il parere di cui alla L.R. n. 8/2008 del Servizio Cultura e Spettacolo, Regione Puglia, Nucleo Tecnico regionale, giusta nota prot. n. 2391 del 24-06-2014, risulta autorizzata una utenza complessiva di n. 2089 posti, a fronte dei 2.358 previsti, con una differenza pari a 269 posti.

Nel merito si rappresenta quanto in appresso.

L'area in oggetto è ubicata all'interno del Quartiere Paolo VI di Taranto, Zona Mass. Vaccarella, in una porzione di territorio prettamente residenziale, priva di attrezzature, nonché situata in prossimità di un grande Centro Commerciale all'insegna "Ipercoop".

Circa gli aspetti normativi detta variante interessa in particolare i seguenti articoli delle N.T.A.:

Art. 22 - Zona per parchi giochi e sports (A10)

Entro i limiti di questa zona, predisposta per dar luogo agli adempimenti di cui al D.M. 2 aprile 1968, sono attuabili gli interventi espressamente previsti dal legislatore.

Le costruzioni in quanto consentite (palestre, piscine, campi da tennis, campi di calcio, aree attrezzate per il gioco dei più piccoli, ecc.), dovranno risultare opportunamente circondate da aree di verde e alberate, distribuite per almeno il 60% dell'area specifica disponibile.

"Ogni intervento è subordinato alla redazione di un apposito Piano Particolareggiato o Lottizzazione, da adattarsi ed approvarsi a norma di legge".

Art. 28 - Zona per attrezzature d'interesse collettivo (B1)

Entro i limiti di questa zona, nel rispetto dei simboli distintivi riportati sulla tavola grafica di progetto redatta in scala 1:5.000, sono realizzabili le attrezzature d'interesse collettivo appartenenti a una delle seguenti categorie, per ciascuna delle quali sono riportate le destinazioni d'uso ammesse ed è descritto il simbolo che le distingue sulle tavole:

[...]

B1.2. - culturale - circoli di cultura, biblioteche, sale per conferenze, sale riunioni, musei mostre d'arte ed esposizioni, teatri cinematografici ed altre attrezzature per spettacolo (cerchio con campitura verticale)

[...]

Art. 29 - Zona per servizi d'interesse pubblico (B2)

Entro i limiti delle aree e in corrispondenza dei punti organizzati espressamente distinti a mezzo dei simboli riportati sulla tavola grafica di progetto redatta in scala 1:5.000 sono realizzabili i servizi d'interesse pubblico appartenenti a una delle seguenti categorie, per ciascuna delle quali sono riportate le destinazioni d'uso ammesse ed è descritto il simbolo che le distingue sulle tavole:

[...]

B2.12 - altri servizi di interesse pubblico -

Tutte le attrezzature, gli edifici e le aree necessari a servizi minori di interesse pubblico non determinabili a priori (cerchio contenente le lettere IP).

La densità di fabbricazione e i parametri ai quali devono essere uniformati gli interventi di carattere costruttivo previsti nel presente articolo sono riportati sulla tabella tipologica allegata che costituisce parte integrante del presente testo di Norme.

“Ogni intervento nelle zone per servizi d’interesse pubblico B2 è subordinato all’adozione ed approvazione, ai sensi di legge, di idonei Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione.”

Altresì, al fine di un più generale inquadramento normativo, si evidenzia che le N.T.A. vigenti all’art. 38, prevedono la possibilità di realizzare impianti “cinematografici” da parte di privati, sulla base della seguente disciplina:

Art. 38 Zona per sedi di uffici direzionali di rappresentanza

Commerciale e per grandi attrezzature commerciali (C8)

Entro i limiti di questa zona possono essere costruiti edifici riservati alle seguenti destinazioni d’uso:

[...]

- attrezzature complementari per il richiamo pubblicitario e il trattenimento sociale e culturale del pubblico (Centri socio - culturali e assistenziali, sale per riunioni, biblioteche, sale per spettacolo e svago, teatri, cinematografici, ecc.) edifici per l’istruzione in genere e relativi annessi anche residenziali

[...]

In considerazione della particolare destinazione d’uso, grande attenzione dovrà essere posta al dimensionamento e all’organizzazione delle aree di parcheggio: - in aggiunta a quelli di cui all’art. 18 della Legge n. 765, dovranno comunque essere previsti parcheggi, al di fuori delle sedi viarie, in ragione di almeno 80 mq di spazio per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, ivi compresi quelli o quelle parti di essi destinati a residenza.

La densità di fabbricazione, i tipi edilizi e le altre disposizioni riguardanti la fabbricabilità sono riportati sulla tabella allegata facente parte integrante del presente testo di Norme.

In questa zona, per ogni sottozona individuata nella cartografia in scala 1:5.000, è obbligatoria l’approvazione di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata. I piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata devono essere sviluppati mediante un progetto planovolumetrico unitario definito a livello architettonico, espresso attraverso il disegno generale dell’impianto complessivo e dimostrato mediante sezioni e planimetrie dei vari livelli, prospettive dell’insieme, “linea” di attacco a terra, linea di colmo del complesso di edifici (che potrà, anche nelle altezze esprimere e con la dovuta energia, le qualità primarie del entro urbano della zona) e mediante particolari architettonici tipici, tali da caratterizzare l’insieme, il disegno delle aree libere da costruzioni e destinate a spazi pubblici, privati o privati di uso pubblico, il progetto del verde, e della viabilità generale secondaria.

I piani particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate dovranno precisare i raggruppamenti delle singole aree di fini delle unitarietà dell’intervento edilizio. Su queste aree sarà possibile successivamente alla approvazione del piano particolareggiato o delle lottizzazioni convenzionate intervenire con progetti edilizi con progetti edilizi che dovranno rispettare le caratteristiche urbanistiche architettoniche contenute negli stessi.

“Ogni intervento nelle zone C9-1, C9-2, C9-3, C9-4 e C9-5 è subordinato all’adozione, da parte del Comune, ed all’approvazione. Da parte dell’Ente Regione, di un apposito Piano Particolareggiato o Piano di Lottizzazione esteso ad una o più maglie del Piano Regolare Generale”.

Di seguito, sulla base dei parametri tecnico urbanistici riportati nelle schede allegata alle N.T.A., si riporta una sintesi illustrativa della variante così come riveniente dalla proposta progettuale nonché dalla istruttoria comunale (che pure rappresentano tra di loro lievi differenze):

In proposito, in riferimento ai parcheggi previsti nella nuova "Zona B.1.2", si evidenzia che gli stessi risultano dimensionati più che secondo quanto disposto all'art. 28 (0,15 mq/mq) delle N.T.A. che disciplina la "Zona B.1.2", sulla base di quanto disposto all'art. 5 del D.M. n. 1444/1968 (Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi) richiamato espressamente all'art.38 "Zona per sedi di uffici direzionali di rappresentanza Commerciale e per grandi attrezzature commerciali (C8)".

Tutto ciò premesso, tenuto conto che:

- il Comune di Taranto, così come si evince dalla relazione istruttoria comunale, non ha, allo stato, alcuna previsione per l'acquisizione delle aree interessate e realizzazione di quanto previsto dal P.R.G. vigente e confermato dal P.P. Ta-Nord, area Sud, ne' ha allo stato alcuna previsione di completamento delle urbanizzazioni primarie previste per l'area di interesse;
- la società CO.RE.T. s.r.l., secondo quanto prescritto in sede di istruttoria comunale, si farà carico di "realizzare in proprio le infrastrutture primarie non ultimate e previste dal P.P. quali: strade; impianto e rete di illuminazione pubblica; sottoservizi (rete elettrica; telefonica; rete di metanodotto, rete fognaria, idrica e antincendio). in modo particolare dovrà procedere: al completamento dell'intero asse viario di prolungamento del V.le del Turismo procedendo, a proprie cure e spese, alla acquisizione delle aree e loro cessione alla pubblica amministrazione a compimento dei lavori; al completamento di tutta la viabilità di P.P. di contorno agli insediamenti procedendo, a proprie cure e spese, alla acquisizione delle aree e loro cessione alla pubblica amministrazione a compimento dei lavori";
- la "Multisala", secondo il parere rilasciato dal competente Nucleo Tecnico regionale, Servizio Cultura e Spettacolo, dovrà essere dimensionato per una utenza complessiva di n. 2089 posti;

si ritiene di poter condividere parzialmente la proposta avanzata, e quindi di esprimere parere favorevole alle seguenti condizioni:

1. l'area da destinare al Cinema Multisala, per una superficie pari a mq 19.836, sia classificata più propriamente tra le attività terziario-direzionali, e quindi come "Zona per sedi di uffici direzionali di rappresentanza Commerciale e per grandi attrezzature commerciali", con i parametri urbanistici strettamente rivenienti dalla proposta progettuale modificata sulla base del numero degli utenti e con la introduzione dell'indice di permeabilità che dovrà essere pari a minimo il 60%, nonché l'incremento dell'indice di piantumazione che dovrà essere pari a n. 500/ha, e ciò al fine di un più idoneo inserimento nel contesto territoriale dato.
2. l'attuazione di detta previsione urbanistica dovrà essere demandata al rilascio di un "Permesso a Costruire Convenzionato" ex art. 28 bis del DPR n. 380/01. Detta convenzione, in ogni caso, dovrà prevedere la cessione gratuita al favore del comune delle aree destinate a standard urbanistici;
3. la superficie degli standard urbanistici, in cessione gratuita a favore della Amm.ne Com.le, così come previsto dall'art. 5 del D.M. n. 1444/1968, ossia determinata in riferimento alla superficie lorda di pavimento nella misura di 80/100, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765)";
4. la superficie da destinare a parcheggio ex L. Tognoli nella misura di 1mq/10mc sia ubicata all'interno della superficie di pertinenza della "multisala" e preferibilmente in piano interrato nell'ingombro della sagoma dell'edificio;
5. l'art. 22 che disciplina la "Zona A10 - Parchi giochi e sports", conseguentemente alla proposta comunale, sia modificato con l'inserimento esplicito della possibilità che le opere di urbanizzazione secondaria, previste dallo stesso articolo, possano essere realizzate, oltre che dal Comune, anche da parte dei privati sulla base di apposita convenzione finalizzata alla fruizione pubblica delle strutture, nonché con la introduzione dell'indice permeabilità pari a minimo il 60% nonché l'incremento dell'indice di piantumazione che dovrà essere pari a n. 500/ha;

Il tutto fatto salvo quanto prescritto in relazione agli aspetti paesaggistici.

PARERE ex art. 89 del D.P.R. 380/2001.

Con nota prot. n. 10003 del 23-04-2015 del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, è pervenuto il parere ex art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, che nel merito della richiesta si è così espresso:

“[...] concordando nel non ritenere significative ai fini della compatibilità sismica l'intervento in variante in oggetto, non comportando l'intervento aumenti di volumetria e di altezza, distanza dai fabbricati ecc. Pertanto si ritiene di non esprimere parere in merito, raccomandando comunque, in fase attuativa, l'osservanza di quanto prescritto dalle N.T. del D.M. 2008”.

ASPETTI AMBIENTALI

Nel merito degli aspetti ambientali, con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS n. 296 del 08-10-2014, BURP n. 155 del 06-11-2014, la variante urbanistica in oggetto è stata esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica per le motivazioni riportate della narrativa della Determina e a condizioni che vengano rispettate le prescrizioni indicate nella stessa Determina.

ASPETTI PAESAGGISTICI

Con nota prot. n.3496 del 28-04-2015 l'Ufficio Strumentazione Urbanistica del Servizio Urbanistica della Regione Puglia ha richiesto all'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio, il Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'Art. 96 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con D.G.R. n. 176 del 16-02-2015.

L'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, con nota prot. n. 5031 del 21-05-2015, nel merito, si è così espresso:

“ [...]

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale dell'Arco Jonico Tarantino” ed in particolare nella Figura Territoriale denominata “L'anfiteatro e la piana tarantina”. In particolare il contesto in cui l'intervento andrà a collocarsi, risulta posizionato a nord del nucleo urbano del Comune di Taranto nel dettaglio nel quartiere periferico di Paolo VI.

Il valore paesaggistico - ambientale del contesto in esame, rilevabile nelle componenti strutturanti il tipico paesaggio dell'arco ionico tarantino è caratterizzato dal sistema della gravine, valli carsiche che dal gradino murgiano assicurano il deflusso delle acque piovane verso la costa, attraversando la matrice agricola e boschiva. L'unicità di queste relazioni assume una singolare rilevanza quando le suddette componenti sono prossime ai contesti urbani marginali delle città, in particolare il sistema dei canali e delle corsi d'acqua che confluiscono nelle due grandi baie del Mar Grande e al Mar Piccolo e attraversano gli orli terrazzati e le scarpate debolmente inclinate verso il mare, rappresentano insieme alle aree umide che circondano il litorale, elementi identitari del paesaggio e di connessione della rete ecologica territoriale.

Con riferimento all'area d'intervento, dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015, si rileva che l'intervento ricade in un'area non interessata da “Beni Paesaggistici” e “Ulteriori Contesti Paesaggistici” di cui all'art 38 delle NTA del PPTR.

Le aree interessate risultano posizionate nel contesto urbano prettamente residenziale del Quartiere Paolo VI, in particolare risultano essere zone residuali non edificate tra quelle limitrofe esistenti già oggetto di trasformazioni in cui pertanto non sono rilevabili componenti di valore.

Premesso quanto sopra, dalla documentazione trasmessa si rileva che la proposta di variante risulta potenzialmente compatibile con il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui al Titolo IV delle NTA del PPTR e con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito di

riferimento del PPTR.

Tutto ciò premesso in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96 delle NTA del PPTR, per la Variante proposta, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato non si rilevano motivi ostativi al rilascio del predetto parere, a condizione che, al fine di assicurare il miglior inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di:

1. Migliorare la qualità ambientale del territorio;
2. Riquilibrare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
3. Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali. di cui alla sezione C2 della scheda di ambito di riferimento del PPTR nelle successive fasi di progettazione siano rispettate le prescrizioni e indirizzi di seguito riportate.

(PRESCRIZIONI E INDIRIZZI)

Nelle successive fasi di progettazione si provveda a:

- garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica delle “aree da asservire a verde attrezzato” e “aree da asservire a parcheggio”, e degli altri spazi aperti con:
 - elementi di connessione quali filari di alberi, quinte arborate/arbustive percorsi pedonali, reti della mobilità lenta, lungo la viabilità di piano e disegnando il sistema del verde in maniera più possibile continua;
 - specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In riferimento alle aree a parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere;
 - materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
 - realizzare sul bordo “dell'area da asservire a parcheggio” compresa tra la viabilità da realizzare e quella in fase di realizzazione in corrispondenza delle particelle catastali n. 170, 484, 499, fasce verdi continue di sezione variabile non inferiore ai 3,00 metri, compatibilmente con il sistema di accesso. La suddetta fascia verde deve essere costituita da schermature arbustive/arboree (quinte alberate e arbustive autoctone selezionate per forma e dimensione della chioma);
 - configurare la pendenza dei tracciati viari (viabilità di piano, percorsi pedonali) seguendo il più possibile le pendenze naturali del terreno, al fine di evitare rilevanti movimenti di terra a danno dell'attuale assetto orografico;
 - realizzare le nuove recinzioni evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature. In generale sono da privilegiare recinzioni che permettano la permeabilità visiva al fine di consentire le relazioni di rapporti fisici e visivi con l'ambiente circostante;
 - realizzare per la pubblica illuminazione (su viabilità di piano, giardini, parcheggi, ecc), impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili anche in applicazione della LR n 15/2005 “Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”;

Indirizzi:

- al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008 si reputa necessario prevedere:
 - sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;

- sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di “isola di calore”, attraverso:

- la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l’esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc;
- l’impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
- la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde.

- nel caso di utilizzo di “Fonti Energetiche Rinnovabili” per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011).”

OSSERVAZIONI

La variante in questione, giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 10-09-2012 di adozione, è stata oggetto di n. 1 osservazione da parte della Società Ediltur s.r.l. in data 10-12-2012;

Il Comune di Taranto, con successiva Delibera Consiglio Comunale n. 142 del 26-11-2014, sulla base del parere espresso dalla Direzione Pianificazione Urbanistica - Edilità, Servizio Gestione Urbanistica del Comune di Taranto, si è espresso nel senso del non accoglimento.

Di seguito si riportano le determinazioni regionali

Sulla scorta di quanto sopra, si propone di approvare la Variante urbanistica al P.R.G. del Comune di Taranto (TA), adottata con D.C.C. n. 46 del 10-09-2012, con le prescrizioni e modifiche riportate in narrativa.

“”””

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente d’Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante urbanistica al P.R.G. del Comune di Taranto (TA), adottata con D.C.C. n. 46 del 10-09-2012, con le precisazioni, prescrizioni e modifiche riportate in narrativa che in toto si condivide e parte integrante del presente provvedimento;

DI RICHIEDERE, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, al Comune di Taranto (TA) specifico provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Taranto (TA) per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
